

Repertorio n.74641

Raccolta n.35843

**VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA
REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemilaquindici, il giorno ventisette del mese di aprile, alle ore undici e due.

In Ponte di Piave (TV), in Via Postumia n. 85, presso la sede legale della società *infra* scritta, a richiesta.

Innanzi a me, dottor Francesco Candido Baravelli, Notaio in Treviso, iscritto presso il Collegio Notarile di Treviso, è personalmente comparso il signor:

STEFANEL Giuseppe, nato a Ponte di Piave (TV) il 31 agosto 1952, domiciliato per la carica ove appresso indicato, il quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di presidente del consiglio di amministrazione della società:

"STEFANEL - S.P.A.", con sede in Ponte Di Piave (TV), Via Postumia n. 85, capitale sociale deliberato per Euro 32.129.002,47 (trentaduemilionicentoventinovemiladue virgola quarantasette), sottoscritto e versato per Euro 26.993.702,47 (ventiseimilioninovecentonovantatremilasettecentodue virgola quarantasette), Partita IVA, codice fiscale e numero d'iscrizione del Registro Imprese di Treviso: 01413940261, numero R.E.A. 154803, società con azioni quotata presso Borsa Italiana.

Detto comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi dà atto, nella suddetta qualità, che trovasi riunita in questa sede, ora e luogo, e in prima convocazione, l'assemblea dei soci dell'indicata società.

Ai sensi dell'articolo 7 dello statuto sociale, il comparente, signor STEFANEL Giuseppe, previamente presentandosi agli intervenuti, dichiara, quale presidente del consiglio di amministrazione, di assumere la presidenza dell'assemblea e, prima di adempiere alle formalità richieste dalla normativa e di passare alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, propone la mia designazione quale segretario dell'assemblea al fine di redigere il verbale dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, così come previsto dall'articolo 7 dello statuto.

Nessuno degli azionisti avendo manifestato diverso avviso, il presidente mi designa quale segretario dell'assemblea. Al che aderendo io Notaio do atto di quanto segue.

Il presidente dichiara aperta - e sono le ore undici e quattro minuti - la riunione per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte Ordinaria

1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2014, Relazioni del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione, del collegio Sindacale e della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2014.

2. Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter D.Lgs. n. 58/98; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte Straordinaria

1. Provvedimenti ai sensi dell'art. 2446 del Codice Civile e deliberazioni conseguenti ai fini della copertura delle perdite attraverso la riduzione del capitale sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti, anche in relazione alle modifiche dell'art. 5 dello Statuto Sociale.

**Registrato a
Treviso**

in via telematica

il 30/04/2015

al n. 5778 Serie 1T

Euro 556,00

**Iscritto al Registro
delle Imprese di**

.....TREVISO.....

il ...04/05/2015....

Il presidente informa i signori azionisti che:

- non sono giunte richieste di integrazione delle materie da trattare, ai sensi dell'art. 126-*bis* del Testo Unico della Finanza;
- in sala è funzionante un sistema di registrazione audio per facilitare la verbalizzazione dell'assemblea;
- l'assemblea ordinaria e straordinaria è stata regolarmente indetta in questa sede in prima convocazione per oggi 27 aprile 2015 alle ore 11:00 e in seconda convocazione per il 28 aprile 2015, alle ore 11.00, così come risulta dall'avviso pubblicato sul quotidiano economico "MF" e sul sito internet www.stefanel.com in data 25 marzo 2015. Della convocazione è stata data inoltre comunicazione a Consob e a Borsa Italiana tramite comunicato stampa;
- sono stati regolarmente espletati gli adempimenti informativi nei confronti della Consob, di Borsa Italiana e del pubblico, richiesti dalla normativa vigente, in particolare mediante deposito, nei termini di legge e di regolamento, presso la sede sociale, Borsa Italiana e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "Nis-Storage", nonché mediante pubblicazione sul sito internet della società:
- del progetto di bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato al 31 dicembre 2014, contenenti le relazioni sull'andamento della gestione, i prospetti contabili e le note di commento al bilancio;
- delle relazioni del collegio sindacale e della società di revisione;
- della relazione sul governo societario e gli assetti proprietari, redatta ai sensi dell'articolo 123-*bis* del Testo Unico della Finanza;
- della relazione sulla remunerazione redatta ai sensi dell'articolo 123-*ter* del Testo Unico della Finanza, oggetto del secondo punto all'ordine del giorno della parte ordinaria;
- della relazione illustrativa del consiglio di amministrazione sul punto all'ordine del giorno della parte straordinaria, redatta ai sensi dell'art. 2446 del codice civile e dell'art. 74 del Regolamento Emittenti, unitamente alle relative osservazioni del collegio sindacale.

Della pubblicazione dei suddetti documenti è stata data notizia il 31 marzo scorso tramite comunicato stampa. Gli stessi documenti sono stati consegnati agli azionisti all'ingresso in sala.

Il presidente, per quanto concerne la verifica dei *quora*, segnala che:

- il capitale sociale della società sottoscritto e versato è pari a Euro 26.993.702,47 (ventiseimilioninovecentonovantatremilasettecentodue virgola quarantasette) ed è suddiviso in numero 84.528.550 (ottantaquattromilionicinquecentoventottomilacinquecentocinquanta) azioni prive di valore nominale di cui:
 - numero 84.526.556 (ottantaquattromilionicinquecentoventiseimilacinquecentocinquantasei) azioni ordinarie, di cui numero 2.240 (duemiladuecentoquaranta) possedute alla data odierna dalla società;
 - numero 1.994 (millenovecentonovantaquattro) azioni di risparmio non convertibili, di cui numero 24 (ventiquattro) possedute alla data odierna dalla società.

Il presidente comunica che:

- al momento sono presenti n. 6 (sei) azionisti portatori, in proprio o per delega, di n.47.826.430 (quarantasettemilioniottocentoventiseimilaquattrocentotrenta) azioni ordinarie, pari al 56,58 (cinquantasei virgola cinquantotto)

% delle n. 84.526.556 (ottantaquattromilionicinquecentoventiseimilacinquecentocinquantasei) azioni ordinarie, riservandosi di indicare il numero dei partecipanti prima di ogni votazione;

- l'elenco nominativo degli azionisti e/o titolari del diritto di voto che partecipano all'assemblea, in proprio o per delega, per i quali è stata effettuata la verifica della loro identità e legittimazione, con il numero delle azioni rispettivamente possedute, e per i quali è stata effettuata la comunicazione da parte degli intermediari abilitati alla società ai sensi e nei termini di legge e di statuto, verrà acquisito agli atti sociali e allegato al presente verbale (sotto la lettera "A").

E' stata effettuata la verifica della rispondenza delle deleghe a norma dell'art. 2372 del Codice Civile. Le comunicazioni e le deleghe per la partecipazione all'assemblea verranno conservate agli atti della società.

Il presidente informa che ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, numero 196, i dati personali degli azionisti o degli aventi diritto al voto, necessari ai fini della partecipazione all'assemblea, saranno trattati dalla società per le finalità strettamente connesse all'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari in modo da garantire, comunque, la sicurezza e la riservatezza dei dati medesimi.

Questi ultimi potranno formare oggetto di comunicazione ai soggetti nei cui confronti tale comunicazione sia dovuta in base a norme di legge, di regolamento o comunitarie.

Ricorda, infine, che ogni interessato potrà esercitare i diritti previsti dall'articolo 7 del citato decreto legislativo.

Il presidente, inoltre, comunica che:

- dei consiglieri di amministrazione oltre a sé medesimo, sono presenti Achille Mucci - Amministratore Delegato e Francesco Spinelli. Il Consigliere Graziano Visentin ha comunicato di essere in arrivo. Assenti giustificati i consiglieri Roberto Chemello, Marina Manna ed Eleonora Stefanel;

- del collegio sindacale sono presenti Giuliano Saccardi (Presidente), Carmen Pezzuto e Paolo De Mattia Sindaci Effettivi.

Il presidente segnala che è presente il rappresentante comune dei possessori di azioni di risparmio dott. Massimo Da Re, al quale è stata data debita informativa, ai sensi dell'art. 147, comma 4, del Testo Unico della Finanza.

Sono inoltre presenti il dott. Michele Graziani e la dott.ssa Sabrina Valvasori in rappresentanza della società di revisione Reconta Ernst & Young S.p.A., che assistono all'assemblea.

Non risulta la presenza di alcun rappresentante della Consob.

Il presidente informa che per esigenze di servizio sono presenti in sala anche alcuni collaboratori della società, di supporto per il corretto svolgimento dei lavori.

Sono infine presenti in sala i giornalisti: Anelli Maria Luisa per "Società Quotate".

Per quanto riguarda l'esistenza di patti parasociali tra gli azionisti, il presidente precisa che:

- non sono noti alla società accordi o pattuizioni correnti tra gli azionisti e concernenti l'esercizio concertato dei diritti di voto inerenti alle azioni ordinarie o il trasferimento delle stesse; invita quindi gli azionisti presenti in sala a comunicare l'eventuale esistenza di patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del D. Lgs. n. 58/98, aventi ad oggetto azioni della società.

Il presidente dà atto che nessuno dei presenti ha dichiarato l'esistenza di pat- ti parasociali come sopra descritti.

Il presidente informa che:

- secondo le risultanze del libro soci, integrate dalle comunicazioni ad oggi ricevute ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. n. 58/98 e da altre informazioni a di- sposizione, i soggetti che risultano, direttamente e/o indirettamente, posses- sori di azioni in misura superiore al 2% del capitale sociale sottoscritto e ver- sato rappresentato da azioni con diritto di voto, sono i seguenti:

Azionisti	N. azioni ordinarie possedute	% sul capitale ordina- rio
------------------	--------------------------------------	---------------------------------------

STEFANEL GIUSEPPE

POSSESSO INDIRETTO:

- A MEZZO SOCIETÀ CONTROLLATA

ELCA SRL	5.928.000	7,013%
----------	-----------	--------

- A MEZZO SOCIETÀ CONTROLLATA

CO.GE.I. SRL	24.691.602	29,212%
--------------	------------	---------

- A MEZZO SOCIETA' CONTROLLATA

FINPIAVE SPA	17.183.327	20,329%
--------------	------------	---------

TOTALE POSSESSO

INDIRETTO	47.802.929	56,554%
-----------	------------	---------

Il presidente invita ora gli azionisti partecipanti all'assemblea a voler far pre- sente eventuali carenze di legittimazione al voto ai sensi delle vigenti dispo- sizioni di legge.

Il presidente dà atto che nessuno dei presenti ha dichiarato l'esistenza delle indicate carenze di legittimazione al voto.

Il presidente ricorda, infine, che chi intendesse assentarsi deve farlo consta- tare all'uscita dalla sala, comunicando agli incaricati il proprio nominativo e il numero delle azioni possedute o rappresentate. Adempite tutte le forma- lità previste dalla normativa, dato atto che in prima convocazione il *quorum* costitutivo dell'assemblea sia in sede ordinaria che straordinaria è rappresen- tato da n. 42.263.278 (quarantaduemilioniduecentosessantatremiladuecento- settantotto) azioni ordinarie,

d i c h i a r a

la presente assemblea validamente costituita in prima convocazione ed atta a deliberare in sede sia ordinaria che straordinaria ai sensi dell'art. 2368 del codice civile e dello statuto sociale.

Il presidente, prima di passare alla trattazione dei punti all'ordine del giorno della parte ordinaria, comunica che prima dell'assemblea non sono pervenu- te dagli aventi diritto domande sugli argomenti all'ordine del giorno, sia in parte ordinaria che straordinaria, così come consentito dalla normativa vi- gente, e propone preliminarmente di omettere la lettura dei documenti già a disposizione degli azionisti prima citati, in quanto da ritenersi noti essendo stati pubblicati secondo le modalità e nei termini previsti dalla normativa, come indicato in apertura di assemblea.

Il presidente sottopone a votazione per alzata di mano tale proposta, invitando in successione chi approva ad alzare la mano, chi è contrario ad alzare la mano, dicendo generalità e numero di azioni possedute; e chi si astiene ad al- zare la mano, dicendo generalità e numero di azioni possedute.

All'esito della votazione il presidente dichiara accolta all'unanimità tale pro-

posta.

Il presidente passa quindi a trattare il primo punto all'ordine del giorno della parte ordinaria.

Il presidente ricorda che nel fascicolo che è stato consegnato agli azionisti sono contenuti il bilancio d'esercizio di Stefanel S.p.A. e il bilancio consolidato del Gruppo Stefanel al 31 dicembre 2014, redatti in conformità con i principi contabili internazionali IAS/IFRS e contenenti la relazione sull'andamento della gestione, i prospetti contabili e le note di commento al bilancio.

Nel fascicolo si trovano, inoltre, anche le Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione.

Tutti i suddetti documenti verranno allegati al verbale della presente assemblea (sotto la lettera "B").

Il presidente, preso atto del contenuto dei suddetti documenti, nonché del fatto che la situazione patrimoniale desumibile dal Bilancio separato al 31 dicembre 2014 di Stefanel S.p.A. evidenzia una perdita complessiva d'esercizio pari ad Euro 2.431.981,26 (duemilioni quattrocentotrentunomilanovecentottantuno virgola ventisei) che, sommata a riserve negative preesistenti per Euro 8.065.283,26 (ottomilionsessantacinquemiladuecentottantatre virgola ventisei) (composte da perdite a nuovo, riserva cash flow hedge e perdite attuariali su piani a benefici definiti), comporta una riduzione del patrimonio netto ad Euro 16.067.817,69 (sedicimilionsessantasettemilaottocentodiciassette virgola sessantanove), stante quindi l'applicabilità nella specie della situazione prevista dall'articolo 2446 del codice civile, propone di deliberare in sede ordinaria l'approvazione del Bilancio separato al 31 dicembre 2014 e della Relazione degli Amministratori sull'andamento della gestione dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2014, così come sono stati sottoposti agli azionisti, rimandando alla parte straordinaria dell'Assemblea l'assunzione degli opportuni provvedimenti in relazione alla perdita complessiva, così come indicato nelle proposte di deliberazione del consiglio di amministrazione che si trovano a pagina 63 del fascicolo.

Il presidente apre quindi la discussione relativa all'approvazione del bilancio d'esercizio informando che le risposte saranno date alla fine di tutte le domande.

Prende la parola la signora Valeria Maria Palazzini la quale chiede informazioni sui criteri di chiusura e di apertura dei punti vendita. Risponde l'Amministratore Delegato Achille Mucci. Prende la parola la signora Dalla Valle Miriam la quale chiede informazioni sul miglioramento della qualità del prodotto e la sua percezione da parte dei consumatori.

Risponde il Presidente Giuseppe Stefanel.

Essendo le undici e dieci interviene in assemblea il Consigliere Graziano Visentin.

Nessun altro chiedendo la parola e constatato che al momento sono presenti in sala numero 6 (sei) azionisti portatori in proprio o per delega di complessive numero 47.826.430 (quarantasettemilioniottocentoventiseimilaquattrocentotrenta) azioni ordinarie, pari al 56,58 (cinquantasei virgola cinquantotto)% delle numero 84.526.556 (ottantaquattromilionicinquecentoventiseimilacinquecentocinquantasei) azioni ordinarie, il presidente invita nuovamente gli Azionisti che si trovassero eventualmente carenti di legittimazione al voto ai sensi delle vigenti disposizioni di legge a farlo presente e a non abban-

donare la sala prima del termine della votazione.

Il presidente dà atto che nessuno dei presenti ha dichiarato l'esistenza delle indicate carenze di legittimazione al voto e sottopone a votazione per alzata di mano la proposta:

- di approvare il bilancio separato di Stefanel S.p.A. al 31 dicembre 2014, così come è stato sottoposto agli azionisti e composto dalla relazione sull'andamento della gestione, dai prospetti contabili e dalle note di commento al bilancio.

Il presidente sottopone a votazione per alzata di mano tale proposta, invitando in successione chi approva ad alzare la mano; chi è contrario ad alzare la mano, dicendo generalità e numero di azioni possedute e chi si astiene ad alzare la mano, dicendo generalità e numero di azioni possedute.

All'esito della votazione il presidente dichiara accolta all'unanimità la proposta come sopra formulata.

Prima di passare alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno in parte ordinaria, in ottemperanza a quanto richiesto dalla Consob con comunicazione numero 96003558 del 18 aprile 1996, il presidente comunica che il corrispettivo della società di revisione "RECONTA ERNST & YOUNG S.p.a." per la revisione e certificazione del bilancio d'esercizio 2014 è stato di Euro 84.000,00 (ottantaquattromila virgola zero zero) per un totale di 940 ore, mentre il corrispettivo per la revisione e certificazione del bilancio consolidato 2014 è ammontato a Euro 32.000,00 (trentaduemila virgola zero zero) per un totale di 330 ore. Gli importi indicati non comprendono le spese dirette e di segreteria. I tempi e i compensi per la revisione contabile del bilancio d'esercizio includono anche quelli relativi alle attività di verifica nel corso dell'esercizio della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili. I tempi e i compensi per la revisione contabile del bilancio consolidato escludono quelli relativi alle relazione semestrale del 30 giugno 2014.

Il presidente passa quindi a trattare il secondo punto all'ordine del giorno della part ordinaria che prevede l'esame della Relazione sulla Remunerazione predisposta ai sensi dell'articolo 123-ter del D.Lgs. n. 58/98.

Il presidente ricorda che, ai sensi del comma 6 del suddetto articolo, l'assemblea è tenuta ad esprimersi, con deliberazione non vincolante, in senso favorevole o contrario in merito alla prima sezione della suddetta Relazione sulla Remunerazione, che è riportata a pagina 195 del fascicolo a disposizione degli azionisti.

Il presidente chiede se qualcuno intende chiedere la parola.

Nessuno chiedendo la parola e constatato che al momento sono presenti in sala numero 6 (sei) azionisti portatori in proprio o per delega di complessive numero 47.826.430 (quarantasettemilioniottocentoseimilaquattrocentotrenta) azioni ordinarie, pari al 56,58 (cinquantasei virgola cinquantotto)% delle numero 84.526.556 (ottantaquattromilionicinquecentoseimilacinquecentocinquantasei) azioni ordinarie, il presidente invita nuovamente gli Azionisti che si trovassero eventualmente carenti di legittimazione al voto ai sensi delle vigenti disposizioni di legge a farlo presente e a non abbandonare la sala prima del termine della votazione.

Il presidente dà atto che nessuno dei presenti ha dichiarato l'esistenza delle indicate carenze di legittimazione al voto e sottopone a votazione per alzata di mano la proposta di approvazione della prima sezione della relazione sul-

la remunerazione così come predisposta dal consiglio di amministrazione.

Il presidente sottopone a votazione per alzata di mano tale proposta, invitando in successione chi approva ad alzare la mano; chi è contrario ad alzare la mano, dicendo generalità e numero di azioni possedute e chi si astiene ad alzare la mano, dicendo generalità e numero di azioni possedute.

All'esito della votazione il presidente dichiara accolta a maggioranza la proposta come sopra formulata. Tutti i soci hanno infatti votato a favore salva l'astensione del socio Saviano Andrea rappresentato per delega dalla signora Dalla Valle Miriam e titolare di 13.500 (tredicimilacinquecento) azioni con l'astensione altresì del socio Boscolo Luigia sempre rappresentato per delega dalla signora Dalla Valle Miriam e titolare di 10.000 (diecimila) azioni.

Null'altro essendovi da discutere, il presidente dichiara conclusa la parte ordinaria della presente seduta assembleare.

Il presidente passa quindi a trattare il punto all'ordine del giorno della parte straordinaria relativo ai provvedimenti da assumere ai sensi dell'articolo 2446 del codice civile ai fini della copertura delle perdite attraverso la riduzione del capitale sociale e alla conseguente modifica dell'articolo 5 dello statuto sociale, così come descritto nella relazione illustrativa redatta dal consiglio di amministrazione ai sensi dell'articolo 2446 del Codice Civile e dell'articolo 74 del Regolamento Emittenti Consob, che è riportata a pagina 207 del fascicolo a disposizione degli azionisti, unitamente alle relative osservazioni del collegio sindacale.

Il presidente comunica che, con riferimento a quanto prescritto dall'art. 2446, primo comma, ultima parte, del codice civile, che richiede di rendere noti in assemblea i fatti di rilievo avvenuti successivamente alla redazione della sopra citata relazione del consiglio di amministrazione, non vi sono fatti da segnalare al riguardo.

Il presidente chiede se qualcuno intende chiedere la parola.

Nessuno chiedendo la parola e constatato che al momento sono presenti in sala n.6 (sei) azionisti portatori, in proprio o per delega, di complessive n.47.826.430 (quarantasettemilioniottocentoventiseimilaquattrocentotrenta) azioni ordinarie, pari al 56,58 (cinquantasei virgola cinquantotto)% delle n. 84.526.556 (ottantaquattromilionicinquecentoventiseimilacinquecentocinquantesi) azioni ordinarie, il presidente invita nuovamente gli Azionisti che si trovassero eventualmente carenti di legittimazione al voto ai sensi delle vigenti disposizioni di legge a farlo presente e a non abbandonare la sala prima del termine della votazione.

Il presidente dà atto che nessuno dei presenti ha dichiarato l'esistenza delle indicate carenze di legittimazione al voto e mette quindi in votazione la seguente proposta del consiglio di amministrazione, indicata nella relazione illustrativa, che si trova a pagina 256 del fascicolo che è stato consegnato agli azionisti:

"L'Assemblea Straordinaria degli Azionisti di Stefanel S.p.A.,

- vista e approvata in data odierna la situazione patrimoniale contenuta nel bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2014,

- preso atto della Relazione ex articolo 2446 del Codice Civile e articolo 74 del Regolamento Consob n. 11971/99, predisposta dagli Amministratori e depositata,

- tenuto conto delle considerazioni svolte dagli Amministratori nella suddetta Relazione,

- tenuto conto delle osservazioni del Collegio Sindacale rese ai sensi dell'articolo 2446 del Codice Civile,

delibera

1) di procedere alla copertura della perdita complessiva d'esercizio pari a Euro 2.431.981,26 (duemilioni quattrocentotrentunomilanovecentottantuno virgola ventisei) e delle riserve negative preesistenti, comprensive anche di perdite portate a nuovo, per Euro 8.065.283,26 (ottomilionsessantacinquemiladuecentottantatre virgola ventisei) risultanti dalla situazione patrimoniale contenuta nel bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2014 mediante abbattimento del capitale sociale per Euro 10.497.264,52 (diecimilioni quattrocentonovantasettemiladuecentosessantaquattro virgola cinquantadue), che si riduce pertanto a Euro 16.496.437,95 (sedecimilioni quattrocentonovantaseimilaquattrocentotrentasette virgola novantacinque), non essendoci riserve positive utilizzabili, senza annullamento di azioni, essendo le stesse prive di valore nominale espresso, con l'effetto della riduzione della cosiddetta parità contabile implicita di ciascuna azione, intesa quale quoziente risultante dalla divisione dell'ammontare del capitale sociale per il numero delle azioni, numero quest'ultimo che resta invece invariato, modificando per l'effetto il primo periodo dell'articolo 5 dello statuto sociale nel modo seguente:

"Il capitale sociale è di euro 16.496.437,95 (sedecimilioni quattrocentonovantaseimilaquattrocentotrentasette virgola novantacinque), diviso in numero 84.526.556 (ottantaquattromilionicinquecentoventiseimilacinquecentocinquantesi) azioni ordinarie e numero 1.994 (millenovecentonovantaquattro) azioni di risparmio."; fermo ed invariato restando il resto dell'articolo 5 in ogni altra sua parte. Pertanto, nell'eventualità in cui la suddetta proposta del Consiglio di Amministrazione fosse approvata, lo statuto sociale - espletate le formalità richieste dall'articolo 2436 del Codice Civile - risulterebbe modificato nel testo proposto dal consiglio di amministrazione, illustrato da pagina 51 a pagina 53 della relativa relazione illustrativa e risultante dal testo aggiornato di statuto sociale che verrà allegato al verbale della presente seduta assembleare (sotto la lettera "C");

2) di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, in via disgiunta fra loro e con facoltà di nominare procuratori speciali, ogni più ampio potere per l'esecuzione della presente delibera assembleare, ivi incluso a titolo esemplificativo e non esaustivo ogni più ampio potere per apportare al deliberato assembleare tutte quelle varianti, modifiche e aggiunte che si rendessero eventualmente necessarie a richiesta delle Autorità di Vigilanza o di altra competente Autorità o dal Registro delle Imprese e/o di interazione con le predette Autorità";

3) di autorizzare il Presidente del Consiglio di Amministrazione e l'Amministratore Delegato, in via disgiunta fra loro, a depositare e pubblicare ai sensi di legge il testo dello statuto sociale aggiornato all'articolo 5".

Il presidente sottopone a votazione per alzata di mano tali proposte, invitando in successione chi approva ad alzare la mano, dicendo generalità e numero di azioni possedute; chi è contrario ad alzare la mano, dicendo generalità e numero di azioni possedute e chi si astiene ad alzare la mano, dicendo generalità e numero di azioni possedute.

All'esito della votazione il presidente dichiara accolte all'unanimità le proposte formulate.

Si allegano al presente verbale affinché ne formino parte integrante e sostanziale, omissane la lettura per espressa dispensa datamene dal comparente:

- sotto la lettera "A", l'elenco nominativo degli azionisti e/o titolari di diritto di voto che partecipano all'assemblea in proprio o per delega, con il numero delle rispettive azioni possedute;

- sotto la lettera "B", il Bilancio d'esercizio di Stefanel S.p.A. e il Bilancio Consolidato del Gruppo Stefanel al 31 dicembre 2014 - contenenti la Relazione sull'andamento della gestione, i prospetti contabili e le note di commento al bilancio - e le Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione;

- sotto la lettera "C" il testo aggiornato dello statuto sociale, modificato nell'articolo 5, fermo ed invariato il resto.

Il presidente precisa che alla data di iscrizione presso il registro delle imprese della delibera adottata in data odierna in sede straordinaria, il capitale sociale risulterà:

- deliberato per Euro 21.631.737,95 (ventunomilioneisecentotrentunomilasettecentotrentasette virgola novantacinque), essendo non ancora spirato il termine per l'aumento di capitale, pari a Euro 5.135.300,00 (cinquemilioneicentotrentacinquemilatrecento/zero), a servizio del Piano di stock option approvato il 24 settembre 2010 con delibera a mio rogito di repertorio numero 68182 e raccolta numero 30785;

- sottoscritto e versato per Euro 16.496.437,95 (sedecimilioneiquattrocentonovantaseimilaquattrocentotrentasette virgola novantacinque), rappresentato da numero 84.526.556 (ottantaquattromilioneicinquacentoveitiseimilacinquecentocinquantasei) azioni ordinarie e numero 1994 (millenovecentonovantaquattro) azioni di risparmio.

Dopodiché, null'altro essendo posto in discussione, il presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusa l'assemblea alle ore undici e trentasei.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto e ne ho dato lettura al comparente, il quale da me interpellato l'ha in tutto confermato.

Scritto parte da persona di mia fiducia con l'ausilio di mezzi elettronici e parte a mano da me Notaio, quest'atto occupa pagine dodici e quanto è nella presente di quattro fogli e viene sottoposto da me Notaio per la sottoscrizione alle ore dodici e venti.

F.to Giuseppe STEFANEL

F.to Francesco Candido BARAVELLI

ALLEGATO
 " A " Repertorio N. 7464
 Raccolta N. 35843

	N° Azionista	Delegato	N. Azioni	Partecipazione
Presente	1	Dalla Valle Miriam	47.826.430	56,5815434%
	1	Antonio d'Alesio	10.000	0,0118306%
	1	Antonio d'Alesio	12.691.602	15,0149286%
	1	Antonio d'Alesio	12.000.000	14,1967218%
	1	Antonio d'Alesio	5.928.000	7,0131806%
	1	Antonio d'Alesio	13.594.373	16,0829610%
	1	Antonio d'Alesio	3.532.178	4,1787790%
	1	Antonio d'Alesio	56.776	0,0671694%
	1	Valeria Maria Palazzini	1	0,0000012%
	1	Dalla Valle Miriam	13.500	0,0159713%
	1		47.826.430	56,5815434%

[Handwritten signature]

[Circular stamp with illegible text]

[Handwritten signature]

6

ALLEGATO	Repertorio N. 7464
" B "	Raccolta N. 3584

(OMISSIS)

ALLEGATO "C" REP. 74641 RACC. 35843

STATUTO

Titolo I

Denominazione, Sede, Oggetto, Durata

Art. 1) E' costituita una società per azioni denominata: "STEFANEL S.P.A."

Art. 2) La società ha sede in Ponte di Piave (TV). Essa ha facoltà di istituire altrove sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, rappresentanze e dipendenze in genere, sia in Italia, sia all'Estero.

Art. 3) La società ha per oggetto: - la produzione ed il commercio, anche al dettaglio, di maglierie e di articoli di abbigliamento in genere; - l'assunzione, in Italia e/o all'Estero, direttamente o indirettamente, di partecipazioni in qualunque società, impresa, consorzio o enti in genere; - lo svolgimento di attività di assistenza e coordinamento finanziario, amministrativo, tecnico, organizzativo di consulenza in processi produttivi e di tecniche gestionali sia per le società, imprese, consorzi ed enti nei quali la società partecipa sia per terzi; - la promozione ed il collocamento di valori mobiliari e la locazione finanziaria nei confronti di società controllate o collegate; - la concessione di finanziamenti, sotto qualsiasi forma, di prestazione di servizi di pagamento e di intermediazione in cambi, purché non esercitate nei confronti del pubblico; - l'acquisto, la vendita e la gestione di titoli di Stato o garantiti dallo Stato o assimilati, di obbligazioni di qualunque genere e di titoli azionari, quotati o meno in Borsa; - il rilascio di garanzie, avalli e fidejussioni, a favore di terzi nell'interesse anche di società, imprese, consorzi o enti che direttamente o indirettamente controlla o che sono collegate; - essa può compiere infine ogni tipo di operazione finanziaria, mobiliare, immobiliare, commerciale e industriale ed ogni qualsivoglia atto di elargizione liberale che il Consiglio di Amministrazione giudichi necessaria ed opportuna per il conseguimento dello scopo sociale, ad esclusione della raccolta di risparmio tra il pubblico e delle attività riservate per legge.

Art. 4) La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea.

Titolo II

Capitale Sociale ed Azioni

Art. 5) Il capitale sociale è di euro 16.496.437,95 (sedecimilioniquattrocentonovantaseimilaquattrocentotrentasette virgola novantacinque), diviso in numero 84.526.556 (ottantaquattromilionicinquecentoventiseimilacinquecentocinquantasei) azioni ordinarie e numero 1.994 (millenovecentonovantaquattro) azioni di risparmio.

Le azioni ordinarie sono nominative: quando fosse consentito dalla legge l'azionista potrà richiedere, a sue spese, la conversione delle proprie azioni ordinarie da nominative al portatore e viceversa. Ogni azione ordinaria dà diritto ad un voto. Le azioni di risparmio sono al portatore. A richiesta ed a spese dell'azionista possono essere tramutate in azioni di risparmio nominative e viceversa. I possessori delle azioni di risparmio non hanno diritto di voto nelle Assemblee ordinarie e straordinarie della società, né quello di richiederne la convocazione. In caso di distribuzione di riserve le azioni di risparmio hanno gli stessi diritti delle altre azioni.

La riduzione del capitale per perdite non ha effetto sulle azioni di risparmio se non per la parte della perdita che non trova capienza nella frazione di capitale rappresentata dalle altre azioni.

In caso di scioglimento della società le azioni di risparmio hanno prelazione nel rimborso del capitale fino a concorrenza di Euro 50 (cinquanta) per azione. Nel caso di raggruppamenti o di frazionamenti azionari, come anche nel caso di operazioni sul capitale, ove sia necessario al fine di non alterare i diritti degli azionisti di risparmio rispetto alla situazione in cui le azioni avessero un valore nominale, tale importo fisso per azione sarà modificato in modo conseguente.

In caso di esclusione dalla negoziazione delle azioni ordinarie o di risparmio, le azioni di risparmio manterranno i propri diritti e caratteristiche, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea straordinaria e di quella speciale degli azionisti di risparmio. Il rappresentante comune è nominato dall'Assemblea speciale degli azionisti di risparmio con i quorum costitutivi e deliberativi previsti dalla legge; anche i poteri a lui spettanti sono quelli espressamente previsti per legge. Il Consiglio di Amministrazione e/o il Comitato Esecutivo direttamente o tramite gli amministratori investiti di particolari cariche, informano tempestivamente per iscritto, in modo adeguato, il rappresentante comune degli azionisti di risparmio sulle operazioni di rilievo economico, finanziario o patrimoniale effettuate dalla società e/o dalle società controllate che possono influenzare l'andamento delle quotazioni delle azioni di risparmio. La deliberazione di emissione di nuove azioni di risparmio aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, tanto in sede di aumento di capitale sociale, quanto in sede di conversione di azioni già emesse di altre categorie, non esigerà l'approvazione dell'Assemblea speciale della categoria delle azioni di risparmio, né di quella delle altre categorie.

L'Assemblea potrà attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione.

L'Assemblea potrà inoltre attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di emettere in una o più volte obbligazioni convertibili fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data della sua deliberazione.

Il capitale sociale può essere aumentato con conferimenti diversi dal denaro nei limiti consentiti dalla legge.

In caso di aumento di capitale a pagamento il diritto di opzione può essere escluso nei limiti del 10% del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione dalla società incaricata della revisione contabile.

Titolo III

Assemblee

Art. 6) L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, e speciale, è convocata nei modi, nei casi e termini di legge, nonché ogniqualvolta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno, anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.

L'avviso di convocazione deve essere pubblicato sul sito internet della società nonché con le altre modalità previste dalla normativa applicabile. Ove previsto dalla normativa applicabile, l'avviso sarà inoltre pubblicato nella Gazzetta Ufficiale o su almeno uno dei seguenti quotidiani: "Milano Finanza" o "Il Corriere della Sera". Nel medesimo avviso di convocazione può es-

sere fissata, per altri giorni, la seconda convocazione e, limitatamente all'Assemblea straordinaria e all'Assemblea speciale, le convocazioni successive. Il Consiglio di Amministrazione può tuttavia stabilire, qualora ne ravvisi l'opportunità e dandone espressa indicazione nell'avviso di convocazione, che l'Assemblea ordinaria ovvero l'Assemblea straordinaria si tenga a seguito di un'unica convocazione.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per deliberare sugli oggetti attribuiti dalla legge o dal presente Statuto alla sua competenza. Ricorrendo i presupposti di legge, l'Assemblea potrà essere convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Art. 7) La Presidenza dell'Assemblea spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, in caso di sua assenza o impedimento o rinuncia, la Presidenza dell'Assemblea spetta, in via graduata di età prima al Vice Presidente e quindi agli amministratori delegati, se esistono, ed infine agli altri amministratori. In mancanza, il Presidente è eletto dall'Assemblea fra i presenti. Spetta al Presidente dell'Assemblea, anche avvalendosi di incaricati di sua fiducia, verificare la regolarità della costituzione, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare il suo svolgimento ed accertare i risultati delle votazioni. L'Assemblea elegge il Segretario, anche tra coloro che non sono titolari del diritto di voto, e, ove occorrono, due Scrutatori. Nei casi di legge, o quando ciò sia ritenuto opportuno dal Presidente dell'Assemblea, il verbale è redatto da un Notaio designato dallo stesso Presidente. Le deliberazioni sono prese validamente per alzata di mano, tenuto presente il numero dei voti a ciascuno spettante, fermo comunque quanto previsto nei successivi articoli 9 e 18 del presente statuto.

Art. 8) Per l'intervento, la rappresentanza, la regolarità della costituzione e la validità delle deliberazioni delle Assemblee, sia in sede ordinaria che straordinaria e speciale, si applicano le norme di legge e di statuto. Hanno diritto di intervenire all'Assemblea, o farsi rappresentare, nei modi di legge, i titolari del diritto di voto che abbiano ottenuto dall'intermediario abilitato l'attestazione della loro legittimazione, comunicata alla società in conformità alla normativa applicabile.

La notifica elettronica della delega può essere effettuata in conformità alla normativa applicabile. In particolare, la notifica elettronica della delega può essere effettuata secondo le procedure indicate nell'avviso di convocazione.

La società ha la facoltà di designare per ciascuna Assemblea un soggetto al quale i titolari del diritto di voto possono conferire, con le modalità previste dalla legge e dalle disposizioni regolamentari, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima o unica convocazione, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto.

Titolo IV

Amministrazione

Art. 9) La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 5 a 11 membri rieleggibili, nominati dall'Assemblea. L'Assemblea che procede alla nomina determina preliminarmente il numero complessivo degli amministratori da eleggere e la durata del mandato che non potrà essere superiore a tre esercizi. L'assunzione della carica di amministratore è su-

bordinata al possesso dei requisiti stabiliti dalla legge e dalle altre disposizioni applicabili. Almeno uno dei componenti il Consiglio di Amministrazione, ovvero due nel caso in cui l'Assemblea abbia determinato in più di sette il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione ovvero il diverso maggior numero richiesto dalla normativa comunque applicabile alla società, devono possedere i requisiti di indipendenza stabiliti dalla normativa applicabile ai sindaci delle società quotate in mercati regolamentati italiani, nonché gli ulteriori requisiti di indipendenza previsti dal codice di comportamento cui la società abbia aderito.

Il Consiglio di Amministrazione è nominato, nel rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi, sulla base di liste presentate da titolari del diritto di voto che, da soli o insieme ad altri, detengano la quota di partecipazione prevista dalla Consob con apposito Regolamento, tenendo conto della capitalizzazione, del flottante e degli assetti proprietari delle società quotate.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Salva ogni altra causa di ineleggibilità o decadenza, non possono essere inseriti nelle liste candidati che non siano in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge, dallo Statuto o da altre disposizioni applicabili per le rispettive cariche.

Ogni avente diritto al voto non può presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o per il tramite di fiduciaria, più di una lista.

In ciascuna lista i candidati devono essere indicati mediante un numero progressivo. Ciascuna lista deve contenere almeno un numero di candidati in possesso dei summenzionati requisiti di indipendenza stabiliti dalla normativa applicabile ai sindaci delle società quotate in mercati regolamentati italiani, nonché gli ulteriori requisiti di indipendenza previsti dal codice di comportamento cui la società abbia aderito.

Le liste che presentino un numero di candidati pari o superiore a tre devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo che appartenga al genere meno rappresentato una quota di candidati pari a quella prescritta dalla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi per la composizione del Consiglio di Amministrazione medesimo.

Le liste, debitamente sottoscritte da ciascuno dei titolari del diritto di voto che le ha presentate e corredate da una certificazione dalla quale risulti la percentuale di partecipazione detenuta dai titolari del diritto di voto e la titolarità di tale partecipazione, devono essere depositate presso la sede sociale e messe a disposizione del pubblico nei termini e secondo le modalità previste dalla legge e dai regolamenti applicabili.

All'atto della presentazione deve inoltre essere depositata, presso la sede sociale, la seguente documentazione:

- esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati indicati nelle liste presentate, ivi compresa l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti da ciascun candidato presso altre società quotate o presso società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni;

- le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, il possesso dei requisiti stabiliti dalla legge, dallo Statuto o da altre disposizioni applicabili per le

rispettive cariche, ivi inclusi i requisiti di indipendenza stabiliti dalla normativa applicabile ai sindaci delle società quotate in mercati regolamentati italiani, nonché gli ulteriori requisiti di indipendenza previsti dal codice di comportamento cui la società abbia aderito.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.

Alla elezione degli amministratori si procederà come segue:

a) dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi dai titolari del diritto di voto saranno tratti, nell'ordine progressivo previsto dalla lista stessa, un numero di amministratori pari al numero degli amministratori da eleggere meno uno;

b) il restante amministratore sarà tratto, nell'ordine progressivo previsto dalla lista stessa, dalla seconda lista più votata che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con la lista risultata prima per numero di voti.

Nel caso in cui due o più liste che non sono collegate in alcun modo, neppure indirettamente, con la lista risultata prima per numero di voti abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si trarrà da ciascuna di dette liste, secondo l'ordine progressivo in esse previsto, un amministratore, risultando tra essi eletto il più anziano di età.

Ai fini del riparto degli amministratori da eleggere non si terrà conto delle liste che non hanno conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta dallo Statuto per la presentazione delle stesse.

Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina del numero minimo di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza di cui al presente articolo 9, il candidato o i candidati non indipendente/i eletto/i come ultimo/i in ordine progressivo dalla lista che ha riportato il maggior numero di voti, sarà/anno sostituito/i dal/dai candidato/i indipendente/i non eletto/i della stessa lista secondo l'ordine progressivo.

Qualora, inoltre, con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi, il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato del genere meno rappresentato non eletto della stessa lista secondo l'ordine progressivo. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti appartenenti al genere meno rappresentato.

Nel caso in cui venga presentata un'unica lista o nel caso in cui non venga presentata alcuna lista o nel caso in cui non si tratti di eleggere l'intero Consiglio, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento sopra previsto, fermo il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più amministratori, purchè la maggioranza sia sempre costituita da ammini-

stratori nominati dall'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione provvederà a sostituirli ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile.

Nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione sia stato eletto con la procedura del voto di lista di cui al presente articolo, il Consiglio di Amministrazione effettuerà la sostituzione, laddove possibile, nominando, secondo l'ordine progressivo riportato nella lista, persone tratte dalla lista cui apparteneva l'amministratore venuto meno e che siano tuttora eleggibili e disposte ad accettare la carica. Ove si abbia cessazione dalla carica di un amministratore indipendente, la sostituzione avverrà, in quanto possibile, nominando il primo dei candidati indipendenti non eletti nella lista da cui era stato tratto l'amministratore cessato. Qualora ciò non sia possibile, il Consiglio di Amministrazione provvederà alla cooptazione senza vincoli di lista. In ogni caso il Consiglio di Amministrazione procederà alla nomina in modo da assicurare il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi.

Qualora per qualsiasi motivo venisse a mancare la maggioranza degli amministratori in carica, ovvero la maggioranza degli amministratori di nomina assembleare, decade l'intero Consiglio e si dovrà convocare al più presto l'Assemblea per le nuove nomine.

Art. 10) Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per la gestione della società e ha la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi quegli atti che la legge o il presente statuto riservano in modo tassativo all'Assemblea.

Ai sensi dell'art. 2365 del Codice Civile sono inoltre attribuite alla competenza del Consiglio di Amministrazione le deliberazioni concernenti la fusione nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505 bis del Codice Civile, l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, la indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società, la riduzione del capitale in caso di recesso del socio, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.

Art. 11) Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente e, se lo ritiene opportuno, un Vice Presidente; il Consiglio può nominare tra i suoi membri uno o più amministratori Delegati e/o un Comitato Esecutivo fissandone, con le limitazioni previste dalla legge, i poteri e, quanto al Comitato Esecutivo, anche il numero dei componenti, la durata e le norme che ne regolano il funzionamento.

Al Presidente spettano i poteri previsti dalla legge e dal presente Statuto; nei casi di sua assenza o impedimento per qualunque ragione, tali poteri sono esercitati dal Vice Presidente ove nominato.

In caso di nomina del Comitato Esecutivo ne fanno parte di diritto il Presidente e il o gli amministratori Delegati. I Consiglieri chiamati a ricoprire cariche sociali durano in carica per tutto il tempo del loro mandato di amministratori. Il Comitato può riunirsi per audiovideoconferenza o in sola audioconferenza a norma del successivo art. 12 dello statuto sociale. Delle deliberazioni del Comitato si farà constare da apposito libro dei verbali da redigere dal segretario, scelto dal Comitato di volta in volta, ovvero nominato periodicamente anche fra persone estranee al Comitato stesso. I verbali saranno sottoscritti in segno di approvazione dal Presidente e dal segretario e del contenuto degli stessi dovrà essere data lettura in occasione della prima riu-

nione successiva del Consiglio di Amministrazione.

Art. 12) Il Consiglio di Amministrazione si raduna anche fuori della sede sociale, in Italia o all'Estero, su convocazione del Presidente o di chi ne fa le veci, sia di iniziativa degli stessi, sia ogni qualvolta ne facciano loro richiesta la maggioranza degli amministratori o almeno un sindaco. La convocazione sarà fatta con lettera, telefax, telegramma o posta elettronica portanti l'indicazione delle materie da trattare e del luogo, giorno ed ora della riunione, spediti al domicilio o, a seconda dei casi, all'indirizzo di posta elettronica di ciascun amministratore e sindaco almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, salvo i casi di urgenza, nei quali basterà il preavviso di soli due giorni. Il Consiglio è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. La Presidenza delle riunioni spetta al Presidente del Consiglio e, in sua assenza, in via graduata di età al Vice Presidente e quindi agli amministratori Delegati, se esistono, ed infine all'amministratore più anziano. E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per audiovideoconferenza o in sola audioconferenza, senza che sia richiesta la contemporanea presenza fisica dei consiglieri nello stesso luogo, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere e visionare documenti, nonché sia garantita la contestualità dell'esame e delle deliberazioni.

Verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Fermo l'obbligo degli organi delegati, da assolvere con periodicità almeno trimestrale, di riferire al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2381 V comma del Codice Civile, gli amministratori riferiscono al Collegio Sindacale con periodicità almeno trimestrale, sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla società o dalle società controllate; in particolare riferiscono sulle operazioni nelle quali essi abbiano un interesse per conto proprio o di terzi o siano influenzati dal soggetto che eventualmente eserciti l'attività di direzione e coordinamento. Tali informazioni sono comunicate verbalmente in occasione delle riunioni del Consiglio o del Comitato esecutivo o in forma scritta mediante l'invio di apposite relazioni.

Art 13) Delle deliberazioni del Consiglio si farà constare da apposito libro verbali da redigersi dal Segretario, scelto dal Consiglio di volta in volta, ovvero nominato periodicamente anche fra persone estranee al Consiglio stesso. I verbali saranno sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

Art. 14) Il Consiglio di Amministrazione e il Comitato Esecutivo potranno, nell'ambito dei poteri loro spettanti, e scegliendo anche al di fuori dei loro membri, nominare o far nominare direttori generali, conferire o dare facoltà di conferire e revocare mandati, nonché nominare e dare facoltà di nominare e revocare institori o procuratori per singoli atti o categorie di atti, stabilendo anche i relativi compensi.

Art. 15) Il Consiglio di Amministrazione provvede alla nomina, previo parere del Collegio Sindacale, e alla revoca di un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, per l'assolvimento dei compiti previsti

dalla legge.

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge, nonché - in ogni caso - di una specifica competenza in materia di a) informazione contabile e finanziaria e b) gestione e controllo delle relative procedure, nonché c) di una qualificata esperienza almeno triennale nell'esercizio di attività di amministrazione e controllo, o nello svolgimento di funzioni dirigenziali o di consulenza, nell'ambito di società quotate e/o dei relativi gruppi di imprese, o di società, enti e imprese di dimensioni e rilevanza significative, anche in relazione alla funzione di redazione e controllo dei documenti contabili e societari.

In sede di nomina, il Consiglio di Amministrazione provvederà ad accertare la sussistenza, in capo al preposto, dei requisiti richiesti dalla normativa vigente, nonché dal presente Statuto.

Il Consiglio di Amministrazione vigila affinché il dirigente preposto disponga di adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti a lui attribuiti, nonché sul rispetto effettivo delle procedure amministrative e contabili.

Art. 16) Ai componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo potrà essere assegnato dall'Assemblea ordinaria, anche in via preventiva e per l'intero mandato di carica, un compenso annuo per l'importo e con le modalità che l'Assemblea stessa andrà a fissare. Indipendentemente da quanto sopra stabilito, la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è regolata dalla norma dell'art. 2389 III comma del Codice Civile.

Titolo V

Firma e rappresentanza sociale

Art. 17) La rappresentanza legale della società e la firma sociale sia di fronte ai terzi che in giudizio, spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione potrà altresì conferire la rappresentanza e la firma sociale, sia di fronte ai terzi che in giudizio, anche al Vice Presidente e/o a uno o agli amministratori Delegati.

Titolo VI

Collegio Sindacale

Art. 18) Il Collegio Sindacale è composto di tre membri effettivi e due supplenti e sono rieleggibili. Almeno uno dei sindaci effettivi e almeno uno dei sindaci supplenti sono scelti tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Contabili che hanno esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni. Gli altri componenti del Collegio Sindacale, che non siano in possesso del suddetto requisito, sono scelti tra coloro che hanno maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di: a) attività di Amministrazione o controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro, ovvero b) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche strettamente attinenti all'attività dell'impresa, e cioè, alternativamente, il diritto industriale, commerciale, tributario, statistica nonché economia generale e dell'impresa, ragioneria e finanza aziendale, ovvero c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti a quello dell'attività dell'impresa e cioè quelli relativi alla ricerca, sviluppo, produzione e commercializzazione di articoli di abbigliamento in ge-

nere, articoli accessori e complementari all'abbigliamento, nonché quelli relativi alle attività di gestione dell'airport retailing.

Attribuzioni, doveri e durata del Collegio sono quelli stabiliti per legge.

Non possono essere eletti sindaci, e se eletti decadono dall'ufficio, coloro che risultano privi dei requisiti di professionalità, di onorabilità e di indipendenza stabiliti dalle norme vigenti ovvero si trovino in situazioni di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza previste dalla legge. Inoltre, si applicano ai sindaci i limiti al cumulo degli incarichi stabiliti con regolamento Consob.

La nomina dei sindaci è effettuata, nel rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi, sulla base di liste presentate da titolari del diritto di voto e messe a disposizione del pubblico secondo le procedure di cui ai commi seguenti, e in conformità alle disposizioni di legge e di regolamento vigenti, al fine di assicurare alla minoranza la nomina di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente.

Hanno comunque diritto a presentare una lista i titolari del diritto di voto che, da soli o insieme ad altri, detengano la quota di partecipazione prevista dal precedente articolo 9 per la presentazione delle liste per l'elezione del Consiglio di Amministrazione. Si osservano le norme di legge e di regolamento vigenti.

Le liste che presentino un numero di candidati pari o superiore a tre devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo che appartenga al genere meno rappresentato nella lista stessa una quota di candidati alla carica di sindaco effettivo e di candidati alla carica di sindaco supplente pari a quella prescritta dalla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi per la composizione del Collegio Sindacale.

In caso di parità di voti fra due o più liste risultate seconde per numero di voti, risulteranno eletti sindaci i candidati più anziani per età sino alla concorrenza dei posti da assegnare.

La presidenza spetta al primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti; in caso di parità di voti fra due o più liste, si applica il comma precedente.

Qualora con le modalità sopra indicate non sia assicurata la composizione del Collegio Sindacale, nei suoi membri effettivi, conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi, si provvederà, nell'ambito dei candidati alla carica di sindaco effettivo della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, alle necessarie sostituzioni, secondo l'ordine progressivo con cui i candidati risultano elencati.

Qualora venga proposta un'unica lista risulteranno eletti a sindaci effettivi e a sindaci supplenti i candidati presenti nella lista stessa e la presidenza spetterà al primo candidato di detta lista, fermo il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi. In caso di morte, di rinuncia o di decadenza di un sindaco effettivo subentra il sindaco supplente appartenente alla medesima lista del sindaco sostituito, fermo il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Collegio Sindacale si tengano per audiovideoconferenza o in sola audioconferenza, senza che sia richiesta la contemporanea presenza fisica dei sindaci nello stesso luogo, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale nella trattazione degli ar-

gomenti affrontati e di ricevere, trasmettere e visionare documenti, nonché sia garantita la contestualità dell'esame e delle deliberazioni.

Verificandosi tali presupposti, il Collegio Sindacale si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente del Collegio e il soggetto verbalizzante.

La revisione legale dei conti è esercitata da società di revisione in base alla normativa applicabile.

Titolo VII

Bilancio ed Utili

Art. 19) L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 20) Gli utili netti di esercizio saranno ripartiti come segue: a) il 5% (cinque per cento) al fondo riserva legale, fino a che questo abbia raggiunto un ammontare pari almeno alla quinta parte del capitale sociale; b) alle azioni di risparmio è assegnato un dividendo fino alla concorrenza del 7,5% (sette virgola cinque per cento) di Euro 50 (cinquanta) per azione (pari a Euro 3,75 per azione); quando in un esercizio sia stato assegnato alle azioni di risparmio un dividendo inferiore al 7,5% (sette virgola cinque per cento) di Euro 50 (cinquanta) per azione (pari a Euro 3,75 per azione), la differenza è computata in aumento del dividendo privilegiato nei due esercizi successivi; c) gli utili che residuano, salvo che l'Assemblea ne stabilisca una diversa destinazione, sono ripartiti tra tutte le azioni, quale dividendo, in modo che alle azioni di risparmio spetti un dividendo complessivo maggiorato, rispetto a quello delle azioni ordinarie, nella misura del 3% (tre per cento) di Euro 50 (cinquanta) per azione (pari a Euro 1,5 per azione). Nel caso di raggruppamenti o di frazionamenti azionari, come anche nel caso di operazioni sul capitale, ove sia necessario al fine di non alterare i diritti degli azionisti di risparmio rispetto alla situazione in cui le azioni avessero un valore nominale, l'importo fisso pari a Euro 50 (cinquanta) in precedenza menzionato ai punti b) e c) sarà modificato in modo conseguente.

La società può deliberare, ricorrendo i presupposti di legge e con le modalità previste dalla stessa, la distribuzione di acconti sui dividendi. Il pagamento dei dividendi sarà effettuato entro quei termini e con quelle modalità che saranno stabilite annualmente dall'Assemblea e i dividendi che non siano stati esatti andranno prescritti a favore del fondo di riserva dopo cinque anni dal giorno in cui divennero esigibili.

Titolo VIII

Scioglimento e liquidazione della società

Art. 21) In caso di scioglimento della società si procederà a termini di legge. L'Assemblea nomina il o i liquidatori e stabilisce i criteri di svolgimento della liquidazione ai sensi dell'art. 2487 del Codice Civile. Allo scioglimento della società le azioni di risparmio hanno prelazione nel rimborso del capitale fino a concorrenza di Euro 50 (cinquanta) per azione. Nel caso di raggruppamenti o di frazionamenti azionari, come anche nel caso di operazioni sul capitale, ove sia necessario al fine di non alterare i diritti degli azionisti di risparmio rispetto alla situazione in cui le azioni avessero un valore nominale, tale importo fisso per azione sarà modificato in modo conseguente.

Titolo IX

Recesso

Art. 22) Gli azionisti hanno diritto di recesso unicamente nei casi in cui tale diritto è inderogabilmente previsto dalla legge. E' escluso il diritto di recesso per gli azionisti che non abbiano concorso all'approvazione delle delibera-

zioni riguardanti la proroga del termine di durata della società e l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

Titolo X

Disposizioni generali

Art. 23) Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile ed alle leggi speciali in materia.

F.to Giuseppe Stefanel

" Francesco Candido Baravelli